


11

Professioni intellettuali

DI SILVIO BOCCALATTE



Premessa

Il quadro generale del sistema normativo in materia di professioni non risulta mutato rispetto al 2007.

In primo luogo, non è stata introdotta una definizione di “professione intellettuale”, né alcuna proposta è stata avanzata in tal senso: d’altra parte non sembra esservene la necessità, poiché i rischi sembrano superiori ai benefici, come ricordava Giavoleno quasi due millenni addietro: *omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est, enim, ut non subverti possit*¹. Dalla disciplina vigente (artt. 2229 ss. c.c.) si deduce che la “prestazione di opera intellettuale” è un’attività in cui prevale l’elemento dello studio personale dell’operatore singolo rispetto ad altri fattori come il lavoro dipendente, i beni e il capitale. Tale impostazione si riflette in alcune norme fondamentali che reggono tutto il mondo delle cosiddette professioni intellettuali: ci si riferisce, in particolare, all’art. 2232, secondo il quale il professionista ha l’obbligo di “eseguire personalmente l’incarico”, pur riconoscendosi la possibilità di avvalersi di “sostituti e ausiliari”, all’art. 2233 c.c., che definisce il pagamento della prestazione con il termine “compenso” e non “salario”, “retribuzione” o “ricavo”, e

l'art. 2236 c.c. secondo cui il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di "speciale difficoltà".

Secondariamente, l'approccio del sistema al mondo delle professioni rimane rigorosamente legato allo schema ordinistico: sul punto giova notare che il 24 gennaio 2007 è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge delega di riforma delle professioni² – il cui principale artefice fu l'ex ministro della Giustizia Clemente Mastella – che ribadisce rigidamente l'impostazione ordinistica. La fine della legislatura azzerò l'iter parlamentare di tale proposta, per cui il nuovo governo e il nuovo parlamento dovranno (eventualmente) ricominciare daccapo, ma l'esperienza dell'anno appena trascorso permette di formulare alcune considerazioni:

- a) il tentativo di riforma è stato compiuto a seguito di un'estenuante concertazione con gli ordini professionali interessati. Nonostante ciò, si sono registrate forti resistenze da parte di tutte le categorie interessate, le quali sembrano chiaramente orientate al mantenimento dello *status quo ante*;
- b) la disciplina delle professioni soffre di una frammentarietà che ne mina la conoscibilità e la certezza. Per comprendere esattamente la normativa che regola ogni singola professione è necessaria un'opera ricostruttiva particolarmente ardua ed è dunque estremamente pressante l'esigenza di una riforma che conduca ad unità l'intero settore;
- c) la stragrande maggioranza delle forze politiche rappresentate nella legislatura appena conclusa è del tutto contraria ad abbandonare il regime ordinistico: nessun elemento autorizza a ritenere che il parlamento scaturito dalle elezioni del 13-14 aprile 2008 possa esprimere un orientamento diverso.

La scelta delle professioni di riferimento, la "quota di ordinismo" e il Paese di confronto

Come nel 2007, le professioni considerate nella presente analisi sono quattro:

- a) avvocati;
- b) contabili;
- c) architetti;
- d) ingegneri;

Mentre il paese che costituisce il parametro di confronto rimane la Gran Bretagna, e, più specificamente, l'Inghilterra. Per le motivazioni della scelta di tali categorie, nonché dell'ordinamento giuridico straniero di riferimento si rinvia all'edizione 2007 dell'*Indice delle Liberalizzazioni* (pp. 114-115), così come vi si rinvia anche per la scelta degli indicatori e per il calcolo della media ponderata (pp. 115-117): tale metodologia viene seguita in questa edizione senza alcuna modifica.

Vale la pena ricordare che ogni confronto è effettuato con la best practice inglese a partire dal 2007: ne consegue che, in caso si registrino evoluzioni della normativa inglese nel senso di una maggiore liberalizzazione, il parametro viene elevato; al contrario, se la situazione inglese dimostra una riduzione della liberalizzazione nel settore delle professioni intellettuali, il parametro di riferimento rimane quello precedente.

Specificamente, nell'arco dell'ultimo anno, in Inghilterra è stata approvata una legge – in gran parte non ancora efficace per mancanza dei regolamenti applicativi - di riordino del settore dei servizi legali (*Legal Service Act 2007*) che, pur prefiggendosi tra l'altro di promuovere la concorrenza nella fornitura di questi servizi, sembra piuttosto appesantirne la regolamentazione. Punti salienti del provvedimento sono la previsione di un'*authority* unica (*Legal Services Board*, generalmente conosciuto con l'acronimo Lsb), con annesso comitato consultivo dei consumatori (*Consumer Panel*), e la costituzione di un unico soggetto per la gestione dei reclami (*Office for Legal Complaints*, conosciuto con l'acronimo Olc). Non sembra particolarmente rilevante l'ammissione di nuove forme organizzative (*Alternative Business Structure*) che rimane ancora subordinata al riconoscimento da parte dei singoli ordini o associazioni professionali. In forza di tale riforma, l'Lsb – composto da membri designati dal *Lord Chancellor with the concurrence of the Lord Chief Justice* – ha il compito di sovrintendere alla regolamentazione delle professioni mentre l'Olc ha la funzione di dirimere le controversie coi consumatori.

Ai fini del presente studio, comunque non si ritiene che il *Legal Service Act* comporti variazioni significative, poiché si tratta di un intervento normativo di riassetto di un sistema i cui cardini vengono confermati.

Oltre il calcolo per ciascuna delle professioni considerate, si presenterà anche una valutazione complessiva del sistema italiano, la quale sarà effettuata tenendo conto di un dato decisamente rilevante: in Italia tutte le professioni intellettuali sono organizzate tramite “ordini”, mentre in Inghilterra le organizzazioni professionali parimenti definibili come “ordini” sono pochissime. Si è quindi reputato necessario inserire un parametro che tenesse conto di questo elemento: si tratta della “quota di ordinismo”, ottenuta calcolando il

rapporto tra il numero degli ordini inglesi rispetto a quelli italiani (per ulteriori precisazioni sul punto si veda l'*Indice delle Liberalizzazioni 2007*, pp. 117 e 130-131).

I cambiamenti interscorsi nell'arco dell'anno

Nel corso dell'anno sono intervenute due modifiche normative che meritano di essere menzionate ed analizzate:

Il D.Lgs. 206/2007

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ("Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania") ha lo scopo di adeguare la normativa italiana in materia di prestazione di servizi (anche) professionali alla disciplina comunitaria. In astratto, l'intervento del legislatore avrebbe dovuto abbattere le barriere legali che impedivano ai cittadini comunitari di operare nel mercato italiano dei servizi: la realtà, però, è tendenzialmente diversa.

Il dato generale di partenza, già evidenziato nell'edizione 2007 dell'*Indice delle Liberalizzazioni*, era del tutto frammentario: che un cittadino comunitario o extracomunitario potesse esercitare una professione intellettuale in Italia dipendeva dalla relativa legge professionale. Per quanto riguarda i soggetti appartenenti all'Unione Europea, il D.Lgs. 206/2007 riunisce tutta la disciplina nello stesso testo normativo, ma ciò non significa la creazione di un quadro unitario: sembra piuttosto che si vogliano ribadire e cristallizzare le differenze tra le varie professioni.

- ***Architetti e ingegneri.*** Per iscriversi al rispettivo albo, la legge professionale (sul punto immutata dal 1923) richiedeva la cittadinanza italiana o un certificato che dimostrasse la condizione di reciprocità: già prima del D.Lgs. 206/2007 questa disposizione doveva essere interpretata alla luce della partecipazione italiana alla Comunità Europea, che implicava necessariamente l'apertura all'iscrizione da parte dei cittadini comunitari alle stesse condizioni dei cittadini italiani. In virtù del D.Lgs. 206/2007 viene ora riconosciuto il titolo abilitativo ottenuto in altro paese appartenente all'Unione: di regola, per l'iscrizione all'ordine non sono richiesti né ulteriori esami né periodi di tirocinio (art. 21). Questa norma è da considerarsi positivamente, tenendo però presente che, in alcuni casi tassativamente determinati, l'Amministrazione italiana si riserva il pote-

re di subordinare il riconoscimento dell'abilitazione ottenuta in un paese membro all'espletamento di "misure compensative", le quali possono consistere (a scelta del richiedente) in un tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni o a un esame di abilitazione (art. 22).

Giova notare che, se nel paese comunitario di provenienza la professione non è regolamentata (è il caso degli ingegneri in Inghilterra, ad esempio), è sufficiente che il cittadino dimostri di aver esercitato la professione a tempo pieno per almeno due anni nei dieci anni precedenti alla richiesta; egli deve inoltre presentare un documento (rilasciato "da un'autorità competente in un altro Stato membro") tale da attestare sia la preparazione del soggetto sia "un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali".

- *Avvocati*. La disciplina vigente sino al D.Lgs. 206/2007 prevedeva che un soggetto in possesso di un titolo di abilitazione alla professione di avvocato in altro paese appartenente all'Unione potesse esercitare in Italia con il titolo straniero ("indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato"), divenendo "avvocato stabilito" ed effettuando le prestazioni giudiziali "d'intesa" con un soggetto in possesso del titolo di avvocato. Dopo tre anni di esercizio "effettivo e regolare" della professione, l'avvocato "stabilito" poteva iscriversi all'albo degli avvocati ed utilizzare il titolo di avvocato, senza la necessità di sostenere alcun esame di abilitazione.

Il D.Lgs. 206/2007 compie un passo indietro rispetto alla disciplina dettata nel 2001: ai sensi dell'art. 22, comma 2, il riconoscimento dell'abilitazione alla professione di avvocato conseguita in un paese membro dell'Unione – e quindi la conseguente iscrizione nell'albo degli avvocati – potrà essere effettuata solo previo espletamento di una "prova attitudinale".

- *Contabili*. Già il D.lgs. 139/2005 permetteva l'iscrizione all'albo da parte dei cittadini comunitari, ma alle stesse condizioni dei cittadini italiani, quindi sostenendo un periodo di praticantato e un esame di abilitazione. Il D.Lgs. 206/2007 innova ben poco: ai sensi dell'art. 22, comma 2, anche il riconoscimento dell'abilitazione alle professioni di "commerciante" o di "ragioniere e perito commerciale" è sempre e necessariamente subordinato all'espletamento della "prova attitudinale". Ne consegue che l'unica differenza (positiva) sta nel fatto che il soggetto abilitato alla professione in altro Stato Ue può evitare di svolgere il periodo triennale di praticantato.

Peraltro, vale la pena notare che la categoria dei “ragionieri e periti commerciali” non è più esistente, poiché sostituita (a decorrere dal 1 gennaio 2008) dalla professione di “esperto contabile”, il cui ordine è stato unificato con quello dei commercialisti.

Modifiche deontologiche

Ci si riferisce in particolare agli avvocati e agli ingegneri.

- *Avvocati.* Con circolare datata 13 luglio 2007³, il Consiglio nazionale forense ha approvato il “Regolamento per la formazione professionale continua”. Si tratta di un insieme di norme cogenti (se il professionista non vi si conforma è sottoponibile a sanzione disciplinare) che impone a tutti gli avvocati la frequenza di appositi seminari accreditati dall’Ordine. Nonostante l’obbligo formativo possa essere parzialmente assolto anche tramite altre modalità (ad esempio le pubblicazioni scientifiche), il sistema dei crediti formativi implica l’obbligo di allocare una media di poco meno di un pomeriggio al mese per la frequenza ai corsi di aggiornamento.

Sebbene ciò non possa comportare una diminuzione della valutazione percentuale rispetto all’edizione 2007, perché tutti gli altri ordini considerati erano già soggetti a sistemi di formazione permanente, il dato è comunque da valutarsi in modo estremamente negativo: in primo luogo si svaluta lo studio personale, che costituisce la principale forma di aggiornamento, secondariamente si impone al professionista una vera e propria *corvée*, riducendo il tempo che egli potrebbe allocare alla propria attività.

- *Ingegneri.* Il 20 dicembre 2007 è stato approvato il nuovo Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri, che contiene ben poche novità rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda la libertà di contrattazione dei prezzi tra professionista e cliente la disposizione è pressoché identica alla precedente: nelle “norme di attuazione” si ripropone il divieto di prestazioni a titolo gratuito, se non in casi umanitari. Si introducono specifiche norme in materia di pubblicità e di esercizio della professione in forma associata, ma senza innovare un quadro già tassativamente delineato dal cosiddetto “decreto Bersani”, cui il nuovo Codice deontologico costituisce una pedissequa esecuzione.

LA VALUTAZIONE DI CIASCUNA PROFESSIONE CONSIDERATA**Architetti**

1) *Libertà di avvio dell'attività professionale = 58 per cento (2007= 57 per cento).*

A) esistenza di vincoli di natura costituzionale

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 60 per cento

(valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 70 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 100 per cento

(valutazione al maggio 2007: 100 per cento)

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia	Inghilterra
Sì	Sì ma non sono necessari titoli di studio

Valutazione al maggio 2008: 50 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 50 per cento)

2) Libertà di conduzione dell'attività professionale = 53 per cento (2007= 53 per cento).

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 50 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 50 per cento)

B) Libertà di concorrenza e libertà di pubblicità.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 40 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 40 per cento)

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 70 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 70 per cento)

3) Libertà di organizzazione dell'attività professionale = 95 per cento (2007= 95%).

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia	Inghilterra
Sì	Sì

Valutazione al maggio 2008: 95 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 95 per cento)

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia	Inghilterra
Sì	Sì

Valutazione al maggio 2008: 95 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 95 per cento)

Valutazione complessiva architetti: 63 per cento (2007 = 63 per cento)

Avvocati

1) *Libertà di avvio dell'attività professionale = 42 per cento (2007= 43 per cento)*

A) *esistenza di vincoli di natura costituzionale*

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 60 per cento

(valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

B) *esistenza di vincoli di cittadinanza.*

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 30 per cento

(valutazione al maggio 2007: 40 per cento)

C) *servono autorizzazioni o concessioni da enti pubblici?*

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 85 per cento

(valutazione al maggio 2007: 85 per cento)

D) *necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)*

Italia	Inghilterra
Sì	Sì ma non sono necessari titoli di studio

Valutazione al maggio 2008: 35 per cento

(valutazione al maggio 2007: 35 per cento)

2) Libertà di conduzione dell'attività professionale = 57 per cento (2007 = 57 per cento):

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 45 per cento

(valutazione al maggio 2007: 45 per cento)

B) La promozione: libertà di pubblicità.

Italia	Inghilterra
No	Sì, in parte

Valutazione al maggio 2008: 45 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 45 per cento)

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 80 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 80 per cento)

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale = 87 per cento (2007 = 87 per cento):*

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia	Inghilterra
Sì, in parte	Sì, in parte

Valutazione al maggio 2008: 80 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 80 per cento)

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 95 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 95 per cento)

Valutazione complessiva avvocati: 57 per cento (2007 = 57 per cento)

Contabili**1) Libertà di avvio dell'attività professionale = 35 per cento (2007 = 34 per cento)****A) esistenza di vincoli di natura costituzionale**

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 60 per cento

(valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 65 per cento

(valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 85 per cento

(valutazione al maggio 2007: 85 per cento)

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 20 per cento

(valutazione al maggio 2007: 20 per cento)

2) *Libertà di conduzione dell'attività professionale = 35 per cento (2007 = 35 per cento):*

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 40 per cento

(valutazione al maggio 2007: 40 per cento)

B) La libertà della concorrenza e della pubblicità.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 45 per cento

(valutazione al maggio 2007: 45 per cento)

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 20 per cento

(valutazione al maggio 2007: 20 per cento)

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale = 60 per cento (2007 = 60 per cento):*

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia	Inghilterra
Sì, in parte	Sì

Valutazione al maggio 2008: 70 per cento

(valutazione al maggio 2007: 70 per cento)

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 50 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 50 per cento)

Valutazione complessiva contabili: 57 per cento (2007 = 57 per cento)

Ingegneri

1) Libertà di avvio dell'attività professionale = 37 per cento (2007 = 36 per cento)

A) esistenza di vincoli di natura costituzionale

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 60 per cento

(valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 70 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 60 per cento)

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia	Inghilterra
No	No

Valutazione al maggio 2008: 100 per cento

(valutazione al maggio 2007: 100 per cento)

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia	Inghilterra
Sì	No

Valutazione al maggio 2008: 20 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 20 per cento)

2) *Libertà di conduzione dell'attività professionale = 37 per cento (2007 = 37 %)*

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 45 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 45 per cento)

B) Libertà di concorrenza e libertà di pubblicità.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 45 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 45 per cento)

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia	Inghilterra
No	Sì

Valutazione al maggio 2008: 20 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 20 per cento)

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale = 95 per cento (2007 = 95 per cento):*

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia	Inghilterra
Sì	Sì

Valutazione al maggio 2008: 95 per cento

(Valutazione al maggio 2008: 95 per cento)

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia	Inghilterra
Sì	Sì

Valutazione al maggio 2008: 95 per cento

(Valutazione al maggio 2007: 95 per cento)

Valutazione complessiva ingegneri: 49 per cento (2007 = 48 per cento)

La liberalizzazione nelle professioni analizzate

La percentuale di liberalizzazione nelle professioni analizzate può essere efficacemente presentata nella tabella seguente:

PROFESSIONE	ARCHITETTI (%)	AVVOCATI (%)	CONTABILI (%)	INGEGNERI (%)
Complessivo	63 (63)	57 (57)	40 (40)	49 (48)
1) Avvio	58 (57)	42 (43)	35 (34)	37 (36)
a) Costituzione	60 (60)	60 (60)	60 (60)	60 (60)
b) Cittadinanza	70 (60)	30 (40)	65 (60)	70 (60)
c) Autorizzazioni	100 (100)	85 (85)	85 (85)	100 (100)
d) Ordine	50 (50)	35 (35)	20 (20)	20 (20)
2) Conduzione	53 (53)	57 (57)	35 (35)	37 (37)
a) Prezzi	50 (50)	45 (45)	40 (40)	45 (45)
b) Pubblicità	40 (40)	45 (45)	45 (45)	45 (45)
c) Deontologia	70 (70)	80 (80)	20 (20)	20 (20)
3) Organizz.	95 (95)	87 (87)	60 (60)	95 (95)
a) Società-ass.	95 (95)	80 (80)	70 (70)	95 (95)
b) Extraprofess.	95 (95)	95 (95)	50 (50)	95 (95)

Emerge, quindi, che la media di liberalizzazione dei settori considerati è pari al 52 per cento, pari al dato rilevato nel 2007: le variazioni rispetto all'anno scorso hanno un impatto talmente limitato nel calcolo generale da essere confinate in decimali, e dunque non risultano significative secondo i criteri adottati in questo studio.

La liberalizzazione nel settore delle professioni: valutazione sintetica finale

Considerando che la quota di ordinismo rimane quella calcolata l'anno scorso – cioè il 25 per cento – anche la valutazione sintetica finale è la medesima: 46 per cento.

Nonostante la riforma delle professioni intellettuali sia stato uno degli argomenti di dibattito politico del 2007, il disegno di legge delega fortemente sostenuto dall'ex ministro della Giustizia ha visto la luce in un momento particolarmente travagliato e non ha nemmeno suscitato immediato favore da parte di professionisti e utenti, sebbene per motivi diametralmente opposti. La de-

cadenza di tale disegno di legge, dovuta alla fine prematura della legislatura, comporta un quadro complessivo che, nella sostanza, rimane immutato e viene pienamente rispecchiato dallo stesso dato sintetico presentato nell'edizione precedente dell'*Indice delle Liberalizzazioni*.

Settore: Professioni intellettuali

Benchmark: Regno Unito

Indicatore	Peso (%)	Sottoindicatori	Peso (%)	Punteggio parziale (%)	Punteggio (%)
Architetti	20	Avvio	40	58	63
		Conduzione	40	53	
		Organizzazione	20	95	
Avvocati	20	Avvio	40	43	57
		Conduzione	40	57	
		Organizzazione	20	87	
Contabili	20	Avvio	40	34	40
		Conduzione	40	35	
		Organizzazione	20	60	
Ingegneri	20	Avvio	40	36	48
		Conduzione	40	37	
		Organizzazione	20	95	
Ordinismo	20				25
Valutazione complessiva					46

NOTE

1. Dig.50.17.202 (Iavolenus, 11 epist.).
2. La scheda del d.d.l., le ricerche (piuttosto dettagliate e approfondite) compiute dal Centro Studi della Camera e i progetti di legge concorrenti possono essere consultati su internet alla pagina www.camera.it/dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PdI=2160.
3. Reperibile su internet alla pagina www.consiglionazionaleforense.it/files/4603/REGOLAMEN TO%20FORMAZIONE%2013-7-2007.PDF.